

## **Risposta n. 78**

***OGGETTO: Erogazioni liberali che possono fruire dell'Art-Bonus.  
Articolo 1, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.  
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212***

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

### **QUESITO**

La Fondazione ALFA è una fondazione di diritto privato senza fini di lucro istituita ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) dai seguenti soggetti: Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (ora Ministro per i beni culturali e le attività culturali, MIBAC), Regione BETA, Università degli Studi GAMMA, Fondazione DELTA, Fondazione Cassa di Risparmio GAMMA.

A tali soggetti si sono aggiunti successivamente, quali fondatori, la Città ZETA unitamente alla Città KAPPA e la Provincia THETA.

Secondo quanto risulta dall'articolo 1, comma 2, dello Statuto, la Fondazione è istituita e svolge la propria attività secondo le disposizioni del predetto Codice con particolare riferimento all'art. 29 e nel rispetto del decreto del MIBAC 27 novembre 2001, n. 491 e della deliberazione del Consiglio Regionale.

La Fondazione si occupa dell'organizzazione delle seguenti attività: laboratorio per la conservazione dei beni culturali; laboratori di analisi, ricerca e diagnosi su beni culturali; gestisce, inoltre, la Scuola per l'alta formazione e lo

studio, anche ai fini del rilascio, mediante convenzione con l'Università di GAMMA, del titolo di laurea e di laurea magistrale ai restauratori di beni culturali; organizza attività o corsi per la formazione e aggiornamento di figure professionali che svolgono attività complementari al restauro; promuove studi e ricerche e la raccolta di documenti concernenti la storia della conservazione e del restauro; promuove lo sviluppo di imprese artigiane nel settore della conservazione dei beni culturali.

Il patrimonio della Fondazione consiste nei diritti d'uso (per 30 anni) sui beni mobili e immobili conferiti dal MIBAC e dalla Regione BETA. Trattasi del complesso della “*Reggia di IOTA*” costituito da tre edifici denominati CAPPA, LAMBDA e OMICRON.

Rispetto a tali immobili, la Fondazione si occupa anche della relativa manutenzione e restauro. Inoltre, gestisce una biblioteca specializzata in storia dell'arte archeologia e *design*, critica e museologia, diagnostica, storie e tecniche del restauro, con oltre 18.000 volumi e materiale multimediale e fotografico.

All'interno della struttura sono poi presenti:

- i seguenti fondi archivistici: “*Fondo SIGMA*” che raccoglie documentazione relativa al mondo del restauro, 500 volumi; “*Fondo TAU*” che contiene libri e documenti della storica “*Galleria OMEGA*”, 5.000 volumi;
- un archivio fotografico delle opere restaurate e un archivio restauri che raccoglie la documentazione delle attività di restauro eseguite dal 2006 a oggi.

La Fondazione, soggetta alla vigilanza del MIBAC, ai sensi del DM del 27 marzo 2015 è sostenuta con contributi pubblici in particolare provenienti dalla Regione BETA quale “*istituzione culturale*” in quanto realtà atta a promuovere e svolgere attività di ricerca e di elaborazione culturale fruibile mediante attività di diffusione culturale (convegni, mostre ecc.).

La Fondazione, inoltre, è inserita negli elenchi di cui al 5 per mille per le attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali, sostegno di ONLUS, finanziamento alla ricerca scientifica e universitaria.

Ciò posto, l'istante chiede se l'attività istituzionale svolta dalla stessa possa essere ricompresa tra quelle finanziabili con erogazioni liberali agevolate in capo al donante con il c.d. *Art-Bonus*, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

La Fondazione ritiene di poter essere destinataria delle suddette erogazioni liberali "a sostegno" della propria attività in quanto reputa di poter essere considerata "*istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica*" per i seguenti motivi:

- è stata costituita ed è attualmente partecipata in maggioranza da soggetti pubblici;
- opera senza fini di lucro assicurando la protezione e la conservazione dei beni culturali italiani ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- svolge la propria attività prevalentemente tramite l'utilizzo di risorse pubbliche;
- gestisce, si occupa della manutenzione del restauro e valorizza beni culturali di proprietà pubblica che gli sono stati concessi in affidamento;
- è retta da organi sociali (Presidente, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori) nominati in maggioranza dallo Stato (MIBAC e MEF) o dalla Regione BETA;
- risulta vigilata dal MIBAC ai sensi del DM 27 marzo 2015;
- è riconosciuta dal MIBAC quale istituzione culturale in quanto realtà atta a promuovere e svolgere in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale fruibile mediante attività di diffusione culturale;

- risulta iscritta negli elenchi del 5 per mille quale soggetto operante che tutela, promuove e valorizza i beni di interesse artistico e storico;
- possiede e gestisce una biblioteca, come definita ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nella quale sono catalogati e conservati, in modo organizzato, libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, dei quali viene assicurata la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio presso il pubblico.

L'interpellante ha, altresì, precisato, in sede di presentazione di documentazione integrativa, che le erogazioni liberali in denaro eventualmente ricevute, e per le quali l'applicazione della disciplina dell'*Art-Bonus* comporterebbe la spettanza di un credito d'imposta in capo ai donanti, saranno utilizzate sia per interventi di sostegno allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente stesso sia – in minore misura – per le specifiche attività di manutenzione, conservazione e valorizzazione dei tre edifici del complesso storico-culturale della predetta Reggia del quale ha ricevuto il diritto d'uso trentennale.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., al comma 1 prevede un credito d'imposta (c.d. *Art-Bonus*), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per *“interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture,*

*il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (...)*”.

Il secondo periodo del comma 2 stabilisce che il credito d'imposta è, altresì, riconosciuto “*qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari di beni oggetto di tali interventi*”.

In sostanza, come precisato anche nella circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, il credito d'imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Nel caso di specie, la Fondazione istante ritiene di poter essere assimilata ad un “*istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica*” e, conseguentemente, reputa di poter essere destinataria di erogazioni liberali che danno diritto all'*Art-bonus* dirette al “*sostegno*” della propria attività istituzionale.

Al riguardo, si ritiene, su conforme parere del Ministero dei Beni e delle Attività culturali (MIBAC), che la Fondazione interpellante, in quanto centro di formazione e ricerca, non possa essere considerata, contrariamente a quanto sostenuto nell'istanza, istituto della cultura ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 secondo il quale “*sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali*”.

Conseguentemente sono ammissibili al beneficio dell'*Art-Bonus* solamente le erogazioni liberali destinate alla Fondazione interpellante per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici ad essa affidati ma non sono ammissibili le altre erogazioni liberali destinate al generico sostegno della Fondazione.

IL DIRETTORE CENTRALE  
*Firmato digitalmente*